

Rapporto

numero	data	Dipartimento
6984 R	4 dicembre 2014	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio 16 settembre 2014 concernente la modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici sugli orari di voto, sui lavori preparatori per lo spoglio e sui circondari elettorali nell'elezione del Gran Consiglio

1. INTRODUZIONE

Con il Messaggio in esame, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio il progetto di modifica della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP).

Le modifiche concernono la riduzione dei giorni e degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali (art. 27 cpv. 1 e 3-5 LEDP), l'anticipo dell'avvio di alcuni lavori preparatori per lo spoglio (art. 38 cpv. 4 e 5, 6 e 7 LEDP), l'aggiornamento del comprensorio dei circondari elettorali del distretto di Lugano (art. 73 cpv. 2 n. 2-4 LEDP).

2. LA RIDUZIONE DEI GIORNI E DEGLI ORARI MINIMI DI APERTURA DEGLI UFFICI ELETTORALI

La riduzione dei giorni e degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali è stata richiesta da molti Comuni, considerata l'introduzione della facoltà del voto per corrispondenza generalizzato. In effetti, già in occasione delle votazioni cantonali e federali e delle elezioni federali, il ricorso alle urne da parte dei cittadini è divenuto assai scarso. Altrettanto si prevede per le prossime e future elezioni cantonali e comunali.

Da qui la modifica di legge proposta, per cui le operazioni di voto avvengono la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno, con facoltà di apertura degli uffici elettorali già dal giovedì precedente (nuovo art. 27 cpv. 1 LEDP) e la conseguente abrogazione dell'obbligo di apertura in altri giorni e orari di voto, sinora in vigore (art. 27 cpv. 3 e 4 LEDP). Ai Municipi spetta sempre ancora la competenza di fissare i giorni e gli orari di voto (art. 27 cpv. 2 LEDP) mentre al Consiglio di Stato quella di fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali, competenza esercitabile qualora detto servizio non fosse garantito in modo adeguato (nuovo art. 27 cpv. 3 LEDP). Divenendo priva di portata pratica la facoltà di anticipare la chiusura delle operazioni di voto, qualora tutti gli aventi diritto di voto abbiano votato, si propone di abrogare la relativa norma (art. 27 cpv. 5 LEDP).

La Commissione, considerando in particolare insufficienti le due ore di apertura degli uffici elettorali, in occasione delle elezioni, propone al Gran Consiglio di emendare come segue la modifica di legge in oggetto, non abrogando, in sostanza, l'attuale relativa disposizione già in vigore:

Art. 27 cpv. 1 e 3-5

¹Le operazioni di voto hanno luogo la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno; gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal giovedì precedente.

³Il Consiglio di Stato può fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali.

⁴**Nel caso di elezione, in tutti i Comuni, gli uffici elettorali sono aperti al minimo quattro ore, di cui almeno due la domenica tra le 10.00 e le 12.00 e una il venerdì o il sabato.**

⁵Abrogato.

3. ANTICIPO DELL'AVVIO DI ALCUNI LAVORI PREPARATORI PER LO SPOGLIO

Come noto, nelle votazioni ed elezioni, lo spoglio avviene a porte chiuse, terminate le operazioni di voto (art. 38 cpv. 4 LEDP). Con la modifica di legge in oggetto, si precisa che esso inizia da mezzogiorno della domenica del voto (nuovo art. 38 cpv. 4 LEDP). Vista l'introduzione della facoltà del voto per corrispondenza generalizzato, si propone inoltre l'anticipo dell'avvio di alcuni lavori preparatori per lo spoglio, in modo da permettere la pubblicazione dei risultati secondo la prassi vigente. In particolare, l'ufficio elettorale può aprire le buste di trasmissione del voto per corrispondenza per la registrazione dell'avente diritto di voto prima del mezzogiorno della domenica del voto, purché lo spoglio delle schede non sia ancora effettuato e la segretezza del voto sia garantita (nuovo art. 38 cpv. 5 LEDP). Nelle votazioni ma non nelle elezioni, si prevede pure l'anticipo, alla domenica mattina del voto, dell'apertura delle buste contenenti le schede di voto, inviate per corrispondenza (nuovo art. 38 cpv. 6 LEDP).

La Commissione, considerate in particolare le esigenze dei Comuni con numerosi iscritti in catalogo, al fine appunto di permettere ovunque la pubblicazione dei risultati secondo la prassi vigente, propone al Gran Consiglio di emendare la modifica di legge in oggetto, approvando la seguente nuova disposizione, già contenuta d'altronde nell'avamprogetto di messaggio concernente la revisione totale della LEDP del 16 maggio 2014:

Art. 38 cpv. 4 e 5, 6 e 7 (nuovi)

⁴Lo spoglio avviene a porte chiuse da mezzogiorno della domenica del voto. L'ufficio elettorale può cominciare i lavori preparatori per lo spoglio prima di tale termine, purché lo spoglio delle schede non sia ancora effettuato e sia garantita la segretezza del voto.

⁵Per lavori preparatori si intendono, in particolare:

- a) l'apertura delle buste di trasmissione del voto per corrispondenza e la registrazione dell'avente diritto di voto;
- b) l'apertura delle buste interne contenenti le schede;
- c) l'eventuale numerazione delle schede.

⁶Nelle elezioni, i lavori preparatori delle lettere *b* e *c* del *capoverso* 5 possono essere anticipati solo dalla mattina della domenica del voto: la Cancelleria dello Stato può autorizzare, su istanza del Municipio, l'avvio dei lavori preparatori prima di tale termine.

⁷Il regolamento stabilisce ogni altra modalità relativa alle operazioni di spoglio.

4. AGGIORNAMENTO DEL COMPENSORIO DEI CIRCONDARI ELETTORALI DEL DISTRETTO DI LUGANO

L'aggiornamento del comprensorio dei circondari elettorali del distretto di Lugano (art. 73 cpv. 2 n.2-4 LEDP) è conseguente alla fusione comunale dei Comuni di Bogno, Cadro, Carona, Certara, Cimadera, Lugano, Sonvico, Valcolla, avvenuta il 14 aprile 2013.

Con la modifica di legge in oggetto, si propone di mantenere tre circondari elettorali nel distretto di Lugano ma suddividendoli diversamente, nel modo seguente:

Comune di Lugano

Circoli di Vezia, Capriasca e Taverne
Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso

La Commissione invita il Gran Consiglio ad approvare la modifica di legge concernente l'aggiornamento del comprensorio dei circondari elettorali del distretto di Lugano (art. 73 cpv. 2 n. 2-4 LEDP).

5. CONCLUSIONE

La Commissione invita quindi il Gran Consiglio ad approvare le modifiche di cui al disegno di legge annesso.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Fabio Bacchetta-Cattori, relatore
Agustoni - Bergonzoli - Caimi - Cavalli -
Cereghetti - Giudici - Martinelli Peter -
Mellini - Ortelli - Pagnamenta - Pedrazzini -
Ponzio-Corneo - Quadranti - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 16 settembre 2014 n. 6984 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 dicembre 2014 n. 6984R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1 e 3-5

¹Le operazioni di voto hanno luogo la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno; gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal giovedì precedente.

³Il Consiglio di Stato può fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali.

⁴Nel caso di elezione, in tutti i Comuni, gli uffici elettorali sono aperti al minimo quattro ore, di cui almeno due la domenica tra le 10.00 e le 12.00 e una il venerdì o il sabato.

⁵*Abrogato.*

Art. 38 cpv. 4 e 5, 6 e 7 (nuovi)

⁴Lo spoglio avviene a porte chiuse da mezzogiorno della domenica del voto. L'ufficio elettorale può cominciare i lavori preparatori per lo spoglio prima di tale termine, purché lo spoglio delle schede non sia ancora effettuato e sia garantita la segretezza del voto.

⁵Per lavori preparatori si intendono, in particolare:

- d) l'apertura delle buste di trasmissione del voto per corrispondenza e la registrazione dell'avente diritto di voto;
- e) l'apertura delle buste interne contenenti le schede;
- f) l'eventuale numerazione delle schede.

⁶Nelle elezioni, i lavori preparatori delle lettere *b* e *c* del *capoverso 5* possono essere anticipati solo dalla mattina della domenica del voto: la Cancelleria dello Stato può autorizzare, su istanza del Municipio, l'avvio dei lavori preparatori prima di tale termine.

⁷Il regolamento stabilisce ogni altra modalità relativa alle operazioni di spoglio.

Art. 73 cpv. 2 n. 2-4

²A tale scopo sono stabiliti i seguenti circondari:

[...]

2. Comune di Lugano;

3. Circoli di Vezia, Capriasca, e Taverne;

4. Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso;

II.

Il Consiglio di Stato trasmette la presente modifica di legge alla Cancelleria federale per l'approvazione della Confederazione in conformità all'articolo 91 capoverso 2 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976.

III.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.